

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ALZANO VIVA"

TITOLO I – Generalità

ART. 1 Denominazione e sede

In ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Alzano Lombardo (BG), presso il domicilio del Presidente in carica, un'associazione che assume la denominazione "Associazione Alzano Viva", d'ora in poi detta anche semplicemente "Associazione".

L'Associazione ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie.

TITOLO II – Oggetto Sociale

ART. 2 Obiettivi e valori

L'Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione opera per fini politici e culturali, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Si fonda sul volontario impegno dei Soci, non ha scopi di lucro e ha durata illimitata, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

L'Associazione si prefigge di essere un punto di riferimento per chi desidera un profondo rinnovamento della Città di Alzano Lombardo e di tutto il territorio ad essa interconnesso per ragioni di prossimità geografica o di comune interesse sociale, economico o culturale.

L'Associazione si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione Italiana.

L'Associazione intende raccogliere, strutturare, sostenere e dare voce alle progettualità espresse dalla cittadinanza che esprimano un interesse collettivo.

L'Associazione ed i propri Soci si impegnano ad operare nel rispetto dei valori di trasparenza, legalità e di partecipazione alla vita del proprio contesto civico: in tal senso essa ha quindi anche una valenza politica.

L'Associazione svolge attività nei settori della politica, della cultura, dell'ambiente, della salute, della scuola, dell'economia, del lavoro e dello sport.

ART.3 Attività

L'Associazione si propone di:

- promuovere e sostenere la partecipazione attiva alla vita socio-politica della comunità Alzanese, anche nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- sviluppare e realizzare attività nei settori della formazione, della promozione culturale, della ricerca nel campo della storia e della scienza umana e sociale, della valorizzazione del territorio della Città di Alzano Lombardo anche in termini di risposta ai bisogni collettivi cooperando, se ritenuto opportuno, con associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni presenti sul territorio.

L'Associazione inoltre:

- considera la Cultura ed il Senso Civico fattori fondamentali di cambiamento politico e ne fa la base per le scelte di governo della Città;
- lavora per coinvolgere i cittadini in modo informato, consapevole e responsabile, occupandosi della complessità dei bisogni e delle risorse di tutto il territorio;
- propone, come orizzonte di lavoro, un rapporto trasversale tra politiche del territorio, politiche culturali e politiche sociali, ponendosi obiettivi di cambiamento nel medio-lungo periodo;
- opera senza pregiudizi ideologici, ricercando soluzioni fattibili e concrete, individuate con l'apporto di diverse competenze ed attraverso il confronto tra diversi punti di vista.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- culturali: approfondire, dibattere e diffondere attraverso studi, tavole rotonde, convegni, mostre e seminari, la cultura, le tradizioni e tutte le forme di patrimonio (naturale, storico, etc.) rilevanti per la collettività;
- formative: organizzare percorsi di studio, seminari di formazione culturale, politica ed amministrativa;
- sportive e ricreative: promuovere ed organizzare eventi sportivi, teatrali, d'intrattenimento musicale;
- editoriali: pubblicare e diffondere, anche attraverso i canali internet, bollettini o periodici di informazione e di dibattito per informare sull'attività svolta o promossa dall'Associazione;

- politiche: esprimere direttamente o indirettamente il sostegno a liste e/o candidati partecipanti a consultazioni elettorali amministrative o politiche, siano esse a livello locale, nazionale o europeo, con le modalità previste al successivo Art.4.

L'Associazione potrà inoltre promuovere altre forme di attività consentite dalla legislazione vigente, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e per mettere in atto, in generale, tutto ciò che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge.

ART. 4 Attività legate a consultazioni elettorali

Oltre a quanto previsto dal precedente Art. 3, l'Associazione potrà:

- esprimere e predisporre liste proprie di candidati a consultazioni amministrative e politiche, conferendo a tali liste e candidati il transitorio diritto d'uso del nome e del marchio, incluso il logo;
- esprimere il sostegno a liste formatesi indipendentemente e/o a singoli candidati terzi..

Nel caso in cui l'Associazione predisponga liste elettorali di emanazione propria e per l'espressione diretta di candidati, nei modi previsti al successivo Art. 17 e quindi vengano così espressi soggetti titolari di rappresentanza elettorale, l'Associazione si impegna a sostenere i predetti in coerenza con gli scopi associativi.

Se tra gli eletti dovessero risultare il Presidente, il Tesoriere o qualunque altro Componente del Consiglio Direttivo, questi rimarranno in carica negli Organi Sociali dell'Associazione a condizione che non assumano i poteri di Sindaco, Vicesindaco, né deleghe per uno o più Assessorati, né la Presidenza dell'Assemblea in cui sono stati eletti. In caso diverso essi rassegneranno le dimissioni entro i 5 giorni successivi alla ratifica della loro elezione o nomina, decorso il cui termine decadono comunque automaticamente dagli Organi Elettivi dell'Associazione.

I rapporti tra l'Associazione e gli eletti facenti parte di liste di espressione diretta dell'Associazione dovranno concretizzarsi in una costante e reciproca opera di collaborazione, cooperazione, informazione e consultazione relativa a tematiche politico-amministrative locali, attraverso periodici incontri, nei tempi e nei modi da stabilire in reciproci accordi.

Tali rapporti vanno coordinati e promossi dal Consiglio Direttivo che deve periodicamente tenerne informati i Soci, sia in forma scritta, sia attraverso riunioni dell'Assemblea con periodicità almeno semestrale.

Fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 11, il Consiglio Direttivo, su iniziativa di almeno due Componenti del Consiglio o di un quinto (1/5) dei Soci, delibera l'esclusione dall'Associazione del Socio che si trovi a svolgere un ruolo istituzionale o di rappresentanza politica in seno ad organizzazioni, partiti, associazioni, movimenti o fondazioni, qualora queste si pongano o si siano poste in contrasto con liste espresse dall'Associazione in seno ad una competizione elettorale.

I Soci che rivestano cariche direttive o che siano iscritti in altre associazioni di valenza politica, in movimenti o in partiti politici, sia a livello nazionale che a livello locale sono candidabili nelle liste elettorali diretta espressione dell'Associazione, previa loro rinuncia all'iscrizione alle predette altre associazioni, movimenti o partiti ed alle dimissioni da eventuali cariche là ricoperte.

TITOLO III - *Soci*

ART.5 I Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche indipendentemente dalle loro condizioni personali (di genere, età, religione, cultura, etnia ed estrazione sociale) e gli Enti con sede in Italia, purché le une come gli altri condividano gli scopi ed i valori fondanti dell'Associazione e si impegnino lealmente a realizzarli insieme agli altri Soci.

I Soci dell'Associazione si suddividono in:

- a) Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- b) Soci ordinari: coloro che successivamente aderiscono all'Associazione;
- c) Soci sostenitori: coloro che contribuiscono all'Associazione mediante elargizioni in denaro, senza chiedere adesione all'Associazione come Socio ordinario;
- d) Soci onorari: persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione e ai quali tale riconoscimento sia attribuito dall'Assemblea, su proposta del Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo.

I Soci onorari e sostenitori possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

ART. 6 Ammissione dei Soci ordinari

Chi intende essere ammesso come Socio ordinario dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, compilando apposito modulo e impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Gli Enti, siano essi società, associazioni o altre forme giuridicamente riconosciute, che intendano diventare Soci ordinari dell'Associazione, dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro quaranta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, la domanda si intende accettata.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si esprima contro la decisione di ammissione è ammesso ricorrere in appello all'Assemblea Generale dei Soci da convocare entro i 30 giorni successivi al ricorso.

I minorenni possono aderire solo come Soci sostenitori, fino al compimento della maggiore età.

Le adesioni presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

ART. 7 Diritti e doveri del Socio

La qualità di Socio dà diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e di quello passivo, quest'ultimo soltanto se in maggiore età nel giorno dell'Assemblea elettiva, per le elezioni degli organi direttivi, salvo i casi previsti all'art. 20.

I Soci sono tenuti a:

- osservare e rispettare i valori richiamati e le regole previste nello Statuto, in eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- versare il contributo associativo annuale deliberato dal Direttivo e/o eventuali contributi straordinari che venissero deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci.

ART. 8 Contributo Associativo

I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV – Clausole di recesso ed esclusione

ART. 9 Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 10 Recesso

Le dimissioni da Socio (recesso) dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Esse hanno efficacia all'accettazione scritta da parte del Consiglio Direttivo o comunque dopo 15 giorni in caso non vengano fatte altre comunicazioni al socio dimissionario. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione di eventuali quote associative già versate, che verranno stornate, per l'esercizio in corso al momento delle dimissioni, alla voce "donazioni liberali di terzi".

ART.11 Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, su iniziativa di almeno due Componenti del Consiglio o di un quinto (1/5) dei Soci, nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 60 giorni decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie a interessi, valori e principi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- e) che abbia riportato condanne definitive per reati di mafia, sessuali, violenza contro le persone, contro la pubblica amministrazione, ambientali;
- f) che risulti iscritto o si iscriva successivamente alla sua adesione all'Associazione, ad organizzazioni, partiti, associazioni, movimenti, fondazioni che si ispirino a valori, principi che contrastino con quelli propri della Associazione; oppure che abbiano previsioni statutarie in conflitto con quelle dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera o e-mail, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del presente Articolo e devono essere motivate.

Il Socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea straordinaria al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel Libro dei Soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Aspetti Economici

ART.12 Risorse economiche e fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni;
- c) eredità, lasciti, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
- j) altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione;
- k) contributi volontari di terzi in occasioni di sottoscrizioni, mostre, convegni, dibattiti, proiezioni, etc.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i Soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ART.13 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi Sociali

ART.14 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci (nel testo anche "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo (nel testo anche Consiglio);
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

ART.15 Assemblee Generali

Le Assemblee Generali sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene comunicato almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza ai singoli Soci mediante l'invio di e-mail, oppure, se espressamente richiesto dal Socio all'atto dell'iscrizione o almeno 60 giorni prima della predetta convocazione, mediante lettera semplice. E' inoltre consentita la modalità di annuncio dell'assemblea attraverso la pubblicazione della data e dell'ora dell'adunanza sul giornale associativo e/o sui canali di comunicazione internet (p.es.pagina Facebook, sito Web) dell'Associazione.

ART.16 Poteri dell'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e alla elezione del Presidente, che è Componente di diritto del Consiglio Direttivo;
- c) procede, eventualmente, alla elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti;
- f) vota le eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente, del Consiglio Direttivo o del singolo Componente del Consiglio.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Va inoltre convocata negli altri casi previsti nel presente Statuto.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Presidente.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, salvo nei casi di cui all'Art. 17, adotta le sue decisioni con voto palese. Il Presidente ha facoltà di stabilire il voto a scrutinio segreto nel caso di deliberazioni di particolare delicatezza o complessità. Il voto a scrutinio segreto può essere richiesto al Presidente anche da almeno un quinto dei Soci presenti in Assemblea in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso il Presidente non può opporsi alla richiesta.

ART. 17 Funzionamento dell'Assemblea

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i Soci fondatori ed ordinari in regola con il versamento della quota annua, che hanno sottoscritto il modulo di adesione e pagato la propria tessera entro la data di convocazione dell'Assemblea.

Le elezioni degli Organi sociali (Consiglio Direttivo, Presidente e Tesoriere) si terranno in un'unica tornata elettorale a scrutinio segreto, in fasi distinte: la prima per l'elezione del Presidente, la seconda fase, esaurita la prima, per l'elezione dei Componenti che andranno a far parte, oltre al Presidente, del Consiglio Direttivo e infine l'ultima fase per l'elezione del Tesoriere.

Ogni Socio potrà esprimere una sola preferenza per la scheda di elezione del Presidente e un numero di preferenze per i restanti Componenti del Consiglio Direttivo pari al numero dei Componenti del Consiglio meno uno.

Sarà eletto Presidente il candidato che riporterà nelle elezioni al primo scrutinio i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei presenti. Qualora nessuno risultasse così eletto, si procederà al secondo scrutinio con la medesima soglia di maggioranza e ad eventuali ulteriori scrutini ad oltranza, ove sarà eletto Presidente il candidato che riporterà la maggioranza dei voti validi espressi, purché pari ad almeno due quinti (2/5) dei presenti. Al Consiglio Direttivo, alla Presidenza ed alla Tesoreria sono automaticamente candidati tutti i Soci Fondatori o Ordinari titolari del diritto di elettorato passivo, salvo i casi previsti dagli Artt. 4 e 20. Saranno eletti i Soci che riporteranno il maggior numero di voti validi espressi.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea ordinaria, per mezzo di delega scritta corredata di copia di documento di identità del delegante, non più di due Soci oltre a sé stesso.

Tale facoltà non è esercitabile in caso di Assemblea straordinaria ed in caso di elezioni degli Organi Sociali.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno 48 ore dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 18 Poteri dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea è straordinaria, oltre che nei casi previsti per legge, quando si riunisce per deliberare su:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) la costituzione ed il sostegno relativo a liste elettorali direttamente espresse dell'Associazione;
- c) l'eventuale scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

Nelle riunioni dell'Assemblea Straordinaria è sempre esclusa la rappresentanza per delega.

Le riunioni dell'Assemblea Straordinaria sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei Soci e le relative delibere sono valide con la maggioranza dei quattro quinti (4/5) dei presenti. Le riunioni In seconda convocazione sono regolarmente costituite con la presenza di almeno due quinti (2/5) dei Soci, da tenersi non meno di 5 giorni lavorativi dopo la prima, e le delibere sono valide con la maggioranza dei quattro quinti (4/5) dei presenti.

ART. 19 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di nominare ad ogni riunione, tra i suoi Componenti, il Segretario Verbalizzatore.

ART. 20 Consiglio Direttivo: composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 4 ad un massimo di 10 Componenti, scelti fra i Soci maggiorenni.

Il numero dei Componenti del primo Consiglio Direttivo è fissato in 5 e restano in carica, così come il primo Presidente, sino all'approvazione del primo bilancio.

Per le successive elezioni, entro 30 giorni prima della votazione, il Direttivo con apposita delibera stabilirà il numero dei Componenti del futuro Consiglio Direttivo.

I Componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Non viene considerato in tale limitazione il mandato che prende avvio in sede costituente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei Componenti. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnata non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei Componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi Componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. A titolo esemplificativo spetta al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi Componenti.

Decadono dal Consiglio Direttivo quei Componenti che durante il mandato vadano a ricoprire analogo ruolo in altre associazioni che abbiano valenza politica, in movimenti o in partiti politici o che svolgano propaganda attiva a favore di questi.

ART.21 Decadenza del Consiglio Direttivo e dei suoi Componenti

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più Componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione nominando altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea da convocarsi entro 60 giorni successivi alla cooptazione, che ne delibera l'eventuale ratifica o la sostituzione. Ove decada, per dimissioni o altre cause, oltre la metà dei Componenti del Consiglio, l'Assemblea deve essere senza indugio convocata dal Presidente (o, se questi fosse decaduto, dal Vicepresidente o in caso di decadenza di quest'ultimo, dal Componente più anziano restato in carica) per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART.22 Presidente

Il Presidente è per diritto elettivo anche un Componente del Consiglio Direttivo.

Egli ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Sono, tra l'altro, compiti del Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- promuovere, coordinare e garantire il rispetto dei valori dello Statuto, e degli indirizzi forniti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- rappresentare l'Associazione nei confronti delle istituzioni e di organismi terzi.

Il Presidente nomina, tra i Componenti il Consiglio Direttivo, un Vice Presidente.

Il Presidente ha facoltà, sentito il parere del Consiglio Direttivo, di revocare la nomina al Vice Presidente e di procedere ad una nuova nomina.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente o in difetto dal Componente più anziano del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del Presidente, confermate nel termine di giorni 20 dalla formalizzazione, l'intero Consiglio Direttivo decade e spetta al Vice Presidente convocare, entro i 15 giorni successivi al termine di 20 giorni di cui sopra, l'Assemblea dei Soci per la comunicazione ufficiali e per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Il Presidente ha inoltre facoltà di nominare un Segretario Verbalizzante, che può essere anche scelto tra tutti i Soci. Il Segretario Verbalizzante non Componente il Consiglio Direttivo non ha diritto di voto in seno al Consiglio.

ART. 23 Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice e rimane in carica per non oltre tre anni e vi resta per tutta la durata del Consiglio Direttivo in carica al momento della sua elezione. Può essere eletto alla carica di Tesoriere ogni Socio che abbia compiuto diciotto anni d'età e che non rivesta la carica di Presidente, o di Vicepresidente, o di Componente del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha diritto di essere convocato e di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) è responsabile dell'eventuale patrimonio dell'Associazione nonché della conservazione della documentazione relativa;
- b) provvede all'aggiornamento e alla conservazione del Libro dei Soci;
- c) provvede alla gestione del Bilancio, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Qualora il Tesoriere presenti le dimissioni o ne venga proposta, su iniziativa della maggioranza del Consiglio Direttivo, la revoca, il Presidente deve procedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la ratifica delle dimissioni o della revoca e per l'eventuale nomina di un nuovo Tesoriere.

ART. 24 Collegio dei revisori dei conti

Se ne ricorrono le condizioni per l'elezione, il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, con specifiche competenze, anche fra i non Soci, resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve

controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto per ciò che attiene alla contabilità. Il Presidente del Collegio può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Direttivo e delle Assemblee ove viene presentata la relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 25 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al Libro Soci, ai Bilanci o Rendiconti annuali, alle Convocazioni ed ai Verbali delle riunioni degli Organi Sociali. Tali documenti sociali, una volta approvati, vengono conservati presso la sede sociale e devono essere messi a disposizione dei Soci che ne fanno richiesta per la consultazione.

TITOLO VII – *Scioglimento e Varie*

ART.26 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o di almeno tre quinti (3/5) dei Soci con diritto di voto. Per la validità di tale delibera vale quanto stabilito dall'art. 18 per la prima e la seconda convocazione. In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori anche tra i non Soci, con il compito di procedere alle relative incombenze e di destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge:

- a) a fini di pubblica utilità;
- b) ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività consona ai valori della Associazione, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ART. 27 Clausola compromissoria

Le controversie derivanti dalla attività proprie nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi, saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito all'interno dell'Assemblea dei Soci con apposita votazione dell'Assemblea stessa, che tutti i Soci si obbligano ad accettare. Il collegio arbitrale sarà costituito da tre membri, di cui uno con funzione di presidente, e delibera a maggioranza semplice dei membri. Ai tre membri del collegio si possono eventualmente affiancare, previo accordo del Presidente del Collegio, ulteriori due membri anche non Soci e senza diritto di voto in Collegio, ciascuno dei quali nominato dalle parti confliggenti.

ART. 28 Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.